

Catania, lì 9 Febbraio 2011

On.le Giosuè Marino
Assessore Regionale dell'Energia
e Servizi di Pubblica Utilità

Dott. Vincenzo Emanuele
Dirigente generale
Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

Dott.ssa Silvia Coscienza
Dirigente
Osservatorio Regionale Rifiuti - Ispettorato

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E
AMBIENTALE DEL COMUNE DI CATANIA IN VIOLA-
ZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N°9 DELL'8 APRILE
2010 – RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI**

L'Associazione Rifiuti Zero Sicilia, espone quanto segue.

L'Amministrazione comunale di Catania il 22 Dicembre 2010, ha affidato un appalto – di durata quinquennale - in contrasto con la normativa regionale e nazionale vigente in materia di rifiuti.

Il contrasto è evidente in particolare con:

1. **P'art.1** della legge regionale n°9 del 2010 secondo cui “...**finalità della presente legge** sono le seguenti: ..., **promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani** e di quelli assimilati agli urbani.
2. Sempre secondo P'art.1 l'amministrazione avrebbe dovuto procedere “...**adottando in via prioritaria il sistema di raccolta porta a porta.**”

3. Ed ancora “...**definendo sistemi di premialità e penalizzazione finalizzati ad aumentarne le relative percentuali...**”.
4. Secondo l’**art.9** invece, entro il 2015 bisognava raggiungere il **65% di raccolta differenziata**.
5. L’**art.9** prevedeva altresì di **privilegiare la raccolta domiciliare integrata**, mentre l’Amministrazione ha sottoscritto un contratto che prevede, per i prossimi **cinque anni**, una **raccolta differenziata di tipo aggiuntivo** (in quanto la r.d. *stradale* con cassonetti si aggiunge alla raccolta indifferenziata) per di più **su base meramente volontaria**, mentre la legge prevede invece la **raccolta domiciliare integrata** e cioè una raccolta differenziata *cd porta a porta*. La r.d. *domiciliare porta a porta* è integrata in quanto, **non essendo su base volontaria e mancando i cassonetti stradali**, obbliga gli utenti a conferire i rifiuti in un determinato sistema che deve essere integrato e non si aggiunge alla raccolta indifferenziata (che viene invece abolita).
6. L’**art.205** del dlgs 152/2006, come modificato dal dlgs 3 dicembre 2010, n. 205, disponeva altresì che “...*deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:...,nel caso in cui..., non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni...*”.
7. **Malgrado la legge preveda l'obbligo del raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 2015, il Capitolato speciale d'appalto, prevede delle modeste sanzioni solo per il mancato raggiungimento del 38% della raccolta differenziata** (cfr. CSA art.19, punto 3). Il mancato raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata superiori a tale limite, **non è nemmeno contemplato tra gli eventi che comportano la possibi-**

lità di comminare sanzioni. Sicchè, è evidente che anche sotto il profilo degli obblighi assunti dall'aggiudicataria con il Comune di Catania, la raccolta differenziata risulta essere non un obbligo, ma **una semplice eventualità rimessa alla buona volontà dell'impresa**. Il conferimento in discarica dei rifiuti urbani, senza cioè l'essenziale apporto riduttivo degli stessi, dato dalla raccolta differenziata, in breve tempo determinerà una emergenza rifiuti, con tutte le ormai ben note conseguenze del caso a carico della salute e dell'incolumità pubblica.

8. **L'art.182/ter** del dlgs 152/2006, come introdotto dal dlgs 3 dicembre 2010, n. 205, ha inoltre previsto **l'obbligo della separazione della frazione organica alla fonte** e che tale attività **non può materialmente essere effettuata con la raccolta differenziata stradale**.
9. Nella relazione non viene poi indicato che a fronte di un impegno quinquennale dell'amministrazione comunale, a fronte di 180 milioni di euro di costi previsti per lo svolgimento di un servizio, **manca un qualsiasi piano dei rifiuti comunale**. L'Amministrazione cioè ha abdicato al ruolo che gli spetta e cioè la pianificazione, per lasciare all'interesse privato l'organizzazione di un servizio pubblico fondamentale, con l'ovvia conseguenza che il privato ha organizzato e pianificato non per perseguire un interesse pubblico (che non gli è proprio), ma solo per il perseguimento proprio interesse economico diretto.
10. Il contratto sottoscritto dall'Amministrazione con l'IPI prevede che i proventi della differenziata vengano incamerati dall'impresa, senza quantificarne preventivamente gli importi (che viaggiano nell'ordine di milioni di euro) e senza computarli dai costi del servizio.
11. L'Amministrazione Comunale ha disatteso le direttive emanate dalla regione per l'attuazione della legge regionale 9/2010, con la circolare n°2 del 16 Dicembre 2010.

L'amministrazione quindi, per quanto esposto, essendo ben nota a tutti la situazione

di emergenza del settore rifiuti in cui versa la Regione Siciliana, derivante da un lato dall'imminente approssimarsi dell'esaurimento delle discariche (che dovrebbero avere non più di due/tre anni di autonomia) e dall'altro dalla mancata attuazione della raccolta differenziata, **aveva l'obbligo giuridico di valutare l'opportunità di proseguire e portare a termine una procedura di aggiudicazione avviata nell'ormai lontano 2008** sotto l'egida di condizioni normative e fattuali ben diverse da quelle odierne e soprattutto in evidente ed insanabile contrasto con tutte le disposizioni sopra caldate.

Si porta a conoscenza della Sv tutto quanto sopra esposto, al fine di **attivare tutti i poteri regionali sostitutivi previsti dalle leggi vigenti, per ripristinare il pieno rispetto delle norme di legge regionali e nazionali vigenti in materia di rifiuti,** tenendo conto che **l'avvio del servizio da parte della ditta aggiudicatrice è previsto per il giorno 20 febbraio 2011.**

Con la presente, inoltre, **si chiede copia di tutta la documentazione inerente la suddetta questione eventualmente emanata od in possesso della vostra Amministrazione.**

Quanto richiesto **ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 del dlgs.195/2005 riguardante l'accesso del pubblico all'informazione ambientale.**

Si allega:

- Diffida presentata al Comune di Catania
- Ricorso al TAR

Con osservanza,

Presidente Associazione Rifiuti Zero Sicilia
Paolo Guarnaccia